

Le novità in materia di finanza locale del mese di Giugno 2013

di **Marco Castellani**

Pubblicato il 30 giugno 2013

proroga dei bilanci di previsione; certificazione e rimborso dei debiti della pubblica amministrazione; divieto di acquisto di immobili; leasing in costruendo; scioglimento dell'Unione dei comuni e deroga ai limiti di indebitamento; patto di stabilità; destinazione degli oneri di urbanizzazione; rimborso delle spese di viaggio

Proroga dei bilanci di previsione

L'ANCI ha richiesto ufficialmente la proroga del termine di approvazione dei bilanci di previsione 2013 degli enti locali.

Certificazione e rimborso dei Debiti della Pubblica Amministrazione

L'IFEL rende noto che per la registrazione alla piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 comma 1 del D.L. n. 35/2013 (attualmente in fase di conversione presso il Parlamento), in specie ai fini dell'applicazione della sanzioni di cui al comma 2 (100 euro per ogni giorno di ritardo ai dirigenti responsabili), fa fede il messaggio di posta elettronica generato automaticamente dal sistema che attesta la corretta acquisizione della richiesta da parte dell'Ente anche se queste, materialmente, non sono state ancora ricevute.

A seguito delle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 35/2013 la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la Circolare n. 22 del 30 aprile 2013 allo scopo di aggiornare le disposizioni relative alla certificazione di crediti relativi ai residui passivi perenti, modificando la circolare n. 35/2012 in un'ottica di semplificazione delle modalità operative delle procedure di rilascio delle certificazioni e le relative richieste di reinscrizione.

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_30_aprile_2013_n_22.pdf

Si segnala che nell'iter di conversione del D.L. n. 35/2013 è stata inserita una norma in base al quale rientrerebbero nel computo dei debiti oggetto del rimborso anche i debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2012 che presentino i requisiti per il riconoscimento secondo la procedura prevista dall'articolo n. 194 del TUEL.

In attesa che si completi la fase di conversione del Decreto la fase attuativa sta per ora rispettando la tempistica prevista nel Decreto. È stato infatti approvato (e reso disponibile all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2013/>) il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che individua, per ciascun ente locale che ha effettuato richiesta di spazi finanziari ai sensi del citato Decreto n. 35/2013.

In vista del decreto da emanare entro il 15 luglio 2013 (comma 3, articolo 1, decreto legge n. 35 del 2013) per la distribuzione della seconda quota di spazi finanziari, è disponibile sul sito web della Ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, il nuovo modello per effettuare, entro il 5 luglio, la richiesta degli spazi finanziari necessari per sostenere i pagamenti, in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno 2013.

Per ulteriori informazioni in merito ai Decreti approvati, nonché sugli altri atti che caratterizzano la fase di attuazione del D.L. n. 35/2013 si rinvia all'indirizzo:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2013/>

Divieto di acquisto di immobili

La Sezione Toscana della Corte dei conti nel Parere n. 125/2013 del 30 aprile 2013 apre alla possibilità per i Comuni di effettuare operazioni di permuta che abbiano ad oggetto beni immobili di valore equivalente (o l'operazione avvenga con conguaglio a carico del soggetto privato e a beneficio dell'ente pubblico), fermo restando la necessità che sussista l'interesse pubblico e che vi sia un'opportuna valutazione della congruità del valore del bene oggetto di permuta. Secondo i giudici contabili toscani le operazioni di permuta così configurate non sono soggette al divieto di acquisto di beni immobili disposto a carico degli enti dal comma 138 dell'articolo 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013).

Toscana - Deliberazione n. 125/2013 del 30 aprile 2013

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1907-02/05/2013-SRCTOS>

Sulle medesime posizioni si era in precedenza espressa la Sezione Lombardia della Corte dei Conti nella Deliberazione n. 162/2013 del 23 aprile 2013 secondo cui, il contratto di permuta, risolvendosi nella mera diversa allocazione delle poste patrimoniali dell'ente afferenti a beni immobili, risulta operazione finanziariamente neutra e, pertanto, non soggetta alle limitazioni dal citato comma 138.

La Delibera n. 162/2013 reputa altresì legittime le operazioni di acquisizione conseguenti ad occupazioni di aree ed utilizzo di beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità; anche in tali casi, il parere riconosce la possibilità di disapplicazione del divieto.

A parere dei giudici contabili «laddove ne sussistano i presupposti ben potrà l'autorità interessata procedere all'occupazione dei fondi interessati (non semplicemente per accelerare l'iter di un intervento programmato, ma per ragioni di particolare gravità); una volta che ciò si sia verificato, sussistendone i presupposti, potrà trovare applicazione l'art. 42-bis del Testo Unico espropri che, in tale peculiarissima fattispecie, non sarà soggiacente all'articolo 1, comma 138, della Legge n. 228/2012, proprio in quanto attività discendente da una situazione necessitata, in cui l'intervento dell'amministrazione risulta indifferibile e doveroso».

Quest'ultima posizione trova un'ulteriore conferma nel recente parere n. 89/2013 formulato

dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia in data 3 maggio 2013 che ritiene escluse dall'ambito applicativo della norma dettata dall'articolo 1, comma 138, della Legge n. 228/2012 le fattispecie generate da procedimenti espropriativi.

Lombardia - Deliberazione n. 162/2013 del 23 aprile 2013

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1985-06/05/2013-SRCLOM>

Puglia - Deliberazione n. 89/2013 del 3 maggio 2013

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2355-27/05/2013-SRCPUG>

Va segnalato sulla questione, in contrasto con le conclusioni della Sezione Puglia e della Delibera n. 162/2013 il Parere n. 151/2013 del 16 aprile 2013 della Sezione Lombardia della Corte dei Conti, in cui a fronte della richiesta di un comune circa la possibilità di acquistare aree private per consentire l'esecuzione di un'opera dichiarata di pubblica utilità finalizzata alla realizzazione di nuova viabilità, si afferma la vigenza e l'applicabilità, per il 2013, del divieto di acquistare immobili a titolo oneroso posto dal comma 138 dell'articolo 1 della Legge n. 228/2012, evidenziando altresì che il divieto opera qualunque sia la modalità d'acquisto, rilevando il profilo di onerosità dell'acquisto stesso, trattandosi di norma a carattere eminentemente finanziario.

Lombardia Parere n. 151/2013 del 16 aprile 2013

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1960-06/05/2013-SRCLOM>

La questione potrebbe essere risolta da una interpretazione autentica della norma, in predicato di essere introdotta nella Legge di conversione del D.L. n. 35/2013, che escluderebbe esplicitamente le operazioni di esproprio per pubblica utilità dal blocco alle operazioni di acquisizione disposto dal comma 138.

Leasing in costruendo

La Deliberazione n. 139/2013 del 15 aprile 2013 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - avanza importanti considerazioni sul tema del ricorso da parte di un ente locale al leasing in costruendo ed alle valutazioni di convenienza che lo stesso è tenuto ad effettuare prima di optare per questa soluzione.

Secondo i giudici contabili la scelta di ricorrere al leasing immobiliare in costruendo va effettuata, unicamente ed esclusivamente, se più vantaggiosa sia dal punto di vista finanziario sia economico, rispetto alle altre modalità in astratto utilizzabili, ivi compreso il ricorso ad indebitamento contraendo mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1948-06/05/2013-SRCLOM>

Scioglimento dell'Unione di comuni e deroga ai limiti di indebitamento

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana nel parere n. 143/2013 del 21 maggio 2013 afferma che l'assunzione pro quota del debito derivante dall'Unione dei comuni disciolta, trovando nei comuni appartenenti i successori necessari dell'unione stessa, non può che avvenire inevitabilmente in deroga alla norma di cui all'art. 204 del TUEL in materia di limiti di indebitamento dell'ente locale, fermo restando che questa quota di debito derivante dall'unione entra a far parte dello stock di debito del comune e dovrà essere calcolata ai fini dell'applicazione dell'art. 204 TUEL quanto alla contrazione degli eventuali finanziamenti che successivamente il comune vorrà contrarre.

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2274-22/05/2013-SRCTOS>

Patto di stabilità

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41930 del 2013 (**ALLEGATO1**), concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 2013-2015 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui all'articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183. I nuovi prospetti per la determinazione degli obiettivi programmatici, disponibili sul sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>.

Destinazione degli oneri di urbanizzazione

La Sezione Liguria della Corte dei Conti nella Deliberazione n. 14/2013 del 25 marzo 2013 apre alla possibilità per gli enti locali di applicare le entrate da oneri di urbanizzazione non già alla copertura di spese correnti generali, ancorché di carattere non ripetitivo, ma solo ed esclusivamente per spese correnti di manutenzione patrimoniale, oltreché per spese in conto capitale destinate alla realizzazione di opere pubbliche ovvero ad interventi straordinari di recupero urbanistico.

Il risultato, pertanto, tenuto conto della prudenza tra previsioni e consuntivazione di tali entrate straordinarie (in considerazione della crisi immobiliare attuale), è quello della legittimità da parte dei Comuni di destinazione dei proventi di natura straordinaria per finanziare spese di manutenzione ordinaria del proprio patrimonio immobiliare, anche nella totalità di tali entrate straordinarie.

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2076-09/05/2013-SRCLIG>

Rimborso delle spese di viaggio

Il consigliere provinciale non ha diritto ad ottenere il rimborso, ai sensi dell'art. 84, comma 3, del TUEL , delle spese di viaggio occorrenti per il raggiungimento della sede dell'ente provinciale per svolgere le funzioni proprie del mandato allorquando egli di fatto risieda presso il Comune sede della Provincia, posto che la norma si riferisce alla residenza effettiva.

Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora abituale rileva esclusivamente il luogo ove la persona dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento.

L'amministratore che richieda ed ottenga dall'ente locale il rimborso delle spese di viaggio per il raggiungimento del capoluogo del comune ove ha sede l'ente, parametrato alla distanza chilometrica tra tale comune e quello di residenza anagrafica, allorquando risieda effettivamente presso il comune in cui è ubicato l'ente cagiona un danno erariale di cui deve rispondere a titolo doloso.

Queste le conclusioni a cui è giunta la Sezione Liguria della Corte dei Conti nella Delibera n. 71/2013 del 6 maggio 2013.

(ALLEGATO2)

Marco Castellani

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l